

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

SECONDA SEZIONE

Nelle persone dei Signori:

Mario            AROSIO        Presidente

Luca             MORBELLI     Referendario

Angelo          VITALI        Referendario, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1285/04 R.G.R. proposto dalla Soc. Alfa Costruzioni Edili  
s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Barilati e Federico Barbano  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, alla via  
Corsica 19/11,

- ricorrente –

contro

il Comune di Albissola Marina, in persona del Sindaco in carica,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Piergiorgio Alberti ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Genova, alla via Corsica, 2,

- resistente -

e nei confronti

della societa' Cremonesi Costruzioni s.r.l., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*

e

della Gualdoni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- controinteressati -

per l'annullamento

della delibera della Giunta Comunale di Albissola Marina n. 103 in data 10 maggio 2004 (comunicata con nota prot. n. 9664 datata 27 maggio 2004,

pervenuta il successivo 5 giugno 2004), avente ad oggetto "*individuazione promotore ai sensi dell'art. 37 ter della legge 109 dell'11/02/1994 e s.m.i.*";

di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi e segnatamente:

- della delibera della Giunta Comunale di Albissola Marina n. 265 in data 31 dicembre 2003 avente ad oggetto "*definizione modalita' di valutazione proposte pervenute ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109/94 e s.m.i. – Finanza di progetto*";

- di tutti gli atti della procedura indetta con l'avviso pubblico del 27 ottobre 2003 che ha portato all'individuazione del soggetto promotore (ivi compresi la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 7242 del 23 aprile 2004, i verbali prot. nn. 8236, 8237 e 8238 del 7 maggio 2004 ed i quadri sinottici);

- del bando di gara in data 13 agosto 2004 prot. n. 14573 indetto dal Comune di Albissola Marina a seguito di determinazione del Servizio tecnico n. 117/2004 del 5 agosto 2004;

- della medesima determinazione del Servizio tecnico n. 117/2004 del 5 agosto 2004, nonche' della nota recante comunicazione dell'avviso di licitazione privata prot. n. 14636 in data 13 agosto 2004;

- di tutti gli atti della conseguente procedura di cui all'art. 37 *quater* della L. n. 109/1994;

- occorrendo, del già citato avviso pubblico per informazione della presenza nel programma triennale 2004/2006 di interventi realizzabili con capitali privati datato 27 ottobre 2003 nonché della delibera di Giunta Comunale n. 192 in data 22 ottobre 2003 con la quale l'avviso pubblico predetto è stato approvato;

nonché per il risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla società siccome previsto dall'art. 35 D. lgs. n. 80/98, come modificato dalla L. n. 205/2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il controricorso del Comune di Albissola Marina;

Viste le memorie *hinc et inde* prodotte;

Uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 2005, relatore il referendario Avv.

Angelo Vitali, l'Avv. M. Barilati per la società ricorrente e l'Avv. A.

Mozzati in sostituzione dell'Avv. P. Alberti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 18.9.2004 e tempestivamente depositato il successivo 21.9.2004, la società ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, relativi alla procedura di *project financing* ex artt. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 avviata dal comune di Albissola Marina per la realizzazione di una scuola media nell'area prima adibita a campi da tennis ex APT, con contestuale ristrutturazione di parte del piano terra della scuola elementare nonché miglioramento del tessuto urbano e della funzionalità dell'area tramite parcheggi a rotazione e/o box o

posti auto interrati, come da avviso pubblico del 27.10.2003 (doc. 3 di parte ricorrente).

In particolare, e' impugnata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10 maggio 2004, con la quale il comune di Albissola Marina, all'esito della prima fase della procedura di *project financing*, ha indicato quale proposta piu' rispondente all'interesse dell'amministrazione quella presentata dalla societa' controinteressata Cremonesi Costruzioni s.r.l., conseguentemente individuata come soggetto promotore ai sensi dell'art. 37 *ter* della legge n. 109/1994.

Avverso la citata deliberazione e gli atti presupposti la societa' ricorrente deduce i seguenti sei motivi di ricorso, illustrati con due successive memorie.

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 *bis* e 37 *ter* della L. 109/1994. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nonche' dei principi sulla *par condicio*, delle procedura di evidenza pubblica e del giusto procedimento, anche in relazione alla violazione dell'art. 21 della L. 109/1994 e dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000. In subordine: invalidita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 *bis* e ss. della L. n. 109/1994 per contrasto con i sopra richiamati principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

La scelta del promotore, in spregio all'art. 21 L. n. 109/1994 ed agli insegnamenti della Corte costituzionale in materia (cfr. C. Cost., n. 453/1990), sarebbe stata effettuata in proprio dalla giunta comunale, senza

l'ausilio di un organo tecnico consultivo imparziale o, per lo meno, composto per la maggioranza da tecnici.

Inoltre, la giunta comunale non avrebbe potuto avvalersi dell'ausilio del collegio dei revisori dei conti, che riveste funzioni di vigilanza e controllo sulle opere da eseguire (art. 239 D. Lgs. n. 267/2000).

2. Violazione del principio della necessaria predeterminazione degli elementi e dei criteri di valutazione, nonché dei parametri di ponderazione.

Violazione del principio di ragionevolezza, imparzialità, buona amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione degli artt. 37 *bis* e *ter* della L. n. 109/1994. Violazione dell'art. 12 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e d'istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, indeterminatezza ed illogicità'.

L'esame delle proposte e la scelta del promotore, sebbene non vincolati alle rigide forme dell'evidenza pubblica, non sarebbero stati preceduti dalla fissazione di criteri imparziali e oggettivi di valutazione, ciò che contrasterebbe con quei requisiti minimi di imparzialità e trasparenza che, secondo l'art. 12 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90, debbono presiedere ad ogni valutazione comparativa svolta in vista della attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere e, pertanto, anche alla scelta del soggetto promotore nell'ambito della procedura di *project financing*.

In particolare, tale doverosa predeterminazione di criteri comparativi non sarebbe contenuta nella deliberazione di giunta comunale n. 265 del 31.12.2003, la quale - ancorché intitolata "*definizione modalità di*

*valutazione proposte pervenute ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109/94 – finanza di progetto” – difetterebbe di qualsiasi indicazione circa i parametri tenuti in considerazione e circa la graduazione ed il peso attribuiti a ciascuno di essi, e sarebbe stata inspiegabilmente pubblicata all'albo pretorio in un data successiva (7.6.2004) all'esame delle proposte presentate ed alla conseguente scelta del soggetto promotore (10.5.2004, data di adozione della impugnata deliberazione n. 103/2004).*

3. *Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali dell'ordinamento sulle operazioni di gara, e segnatamente quelle che regolano la redazione dei verbali, desumibili dall'art. 8 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, dagli artt. 82 ed 89 R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali dell'ordinamento sulla stesura e sulla pubblicazione delle delibere, anche in relazione alla violazione degli artt. 124, 125 e 134 D. Lgs. n. 267/2000. Violazione dei principi generali sulla conservazione degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nonché dei principi sulla *par condicio*. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, di presupposti e di motivazione.*

*Le operazioni procedurali e l'attività dell'organo collegiale non sarebbero state ritualmente verbalizzate, rendendo in tal modo impossibile la verifica della regolarità delle operazioni compiute.*

4. *Violazione dell'art. 37 ter della L. 109/1994. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, d'istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97*

Cost.. Violazione del principio della *par condicio* e delle norme poste a base di una gara pubblica.

La fondamentale decisione, assunta ad un certo stadio della procedura, di proseguire l'esame unicamente a vantaggio di due delle proposte presentate, con esclusione delle altre cinque, non sarebbe in nessun modo motivata.

Parimenti inidonee a costituire una valida motivazione sarebbero le generiche affermazioni addotte nella deliberazione n. 103/2004 a sostegno della scelta operata.

5. Violazione degli artt. 37 *bis* e *ter* della L. 109/1994. Violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nonché dei principi sulla *par condicio*. Violazione dei principi generali che disciplinano le procedure di evidenza pubblica nonché quelle para-concorsuali. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, d'istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione.

L'amministrazione precedente, accordando la preferenza alle proposte che prevedevano la realizzazione di un solo piano interrato, avrebbe illegittimamente modificato, in corso di procedura, le indicazioni fornite con l'avviso pubblico, sulle quali le imprese escluse avevano fatto legittimo affidamento basandovi la propria proposta ed il proprio piano economico finanziario.

6. Violazione degli artt. 37 *bis* e *ter* della L. 109/1994. Violazione dei principi generali che disciplinano le procedure di evidenza pubblica nonché quelle para-concorsuali. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei

principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e d'istruttoria. Difetto di motivazione.

Le attività valutative e decisionali compiute dalla giunta avrebbero dovuto essere svolte, secondo la regola del così detto collegio perfetto, dall'organo nella sua composizione integrale.

La società ricorrente ha svolto inoltre domanda di risarcimento dei danni ingiusti subiti a causa degli atti impugnati e delle conseguenti condotte attuative.

Si è costituito in giudizio il comune di Albissola Marina, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha analiticamente controdedotto rispetto a ciascun motivo di ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve innanzitutto farsi carico dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'amministrazione, la quale rileva che la proposta della società ricorrente non sarebbe in linea con l'essenza stessa dell'istituto della concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto gli aspetti gestionali - limitati alla gestione dei soli parcheggi pubblici, con esclusione della mensa e della palestra - risulterebbero "estremamente ridotti".

L'eccezione non coglie nel segno.

Come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, l'elaborato comunale intitolato "*esigenze da soddisfare con il project financing*" (doc.

3 di parte ricorrente) non prevedeva affatto un obbligo di gestione di tutte le attività ivi enumerate (mensa, palestra, biblioteca, attività didattiche di appoggio, parcheggio pubblico interrato).

Men che meno esso prevedeva l'automatica esclusione delle proposte che non contemplassero la gestione di tutte o di determinate attività'.

Ne consegue che la previsione di assunzione della gestione di una o più attività poteva costituire, tutt'al più, un possibile parametro di valutazione delle proposte.

Senonché, in mancanza di una predeterminazione di adeguati parametri di valutazione – ciò che costituisce per l'appunto il fulcro delle doglianze avanzate con il ricorso - non si vede come una tale valutazione, di carattere discrezionale, possa richiedersi in questa sede al giudice amministrativo e condurre ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere.

Ciò posto, è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l'esame delle proposte e la scelta del promotore, sebbene non vincolati alle rigide forme dell'evidenza pubblica, non siano stati preceduti dalla fissazione di criteri imparziali e oggettivi di valutazione, ciò che contrasterebbe con i requisiti minimi di imparzialità e trasparenza che, anche secondo l'art. 12 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90, debbono presiedere ad ogni valutazione comparativa svolta in vista della attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere e, pertanto, anche alla scelta del soggetto promotore nell'ambito della procedura di *project financing*.

Giova premettere che la censura, che e' diretta avverso la decisione amministrativa che ha individuato nella societa' controinteressata il soggetto promotore, e' ricevibile, non sussistendo affatto un onere di immediata impugnativa dell'avviso pubblico 27.10.2003.

Poiche' infatti la determinazione dei criteri di massima ben poteva avvenire in un qualsiasi momento precedente l'esame e la valutazione delle proposte, e' evidente come la sua mancata previsione nell'avviso pubblico 27.10.2003 non integrasse una lesione attuale dell'interesse della societa' ricorrente, suscettibile di immediata impugnativa.

Venendo al merito della censura, in linea di principio si puo' convenire sull'affermazione che la fase di individuazione del promotore di cui all'art. 37 *ter* della legge 11.2.1994, n. 109 non e' configurabile alla stregua di una procedura di gara ad evidenza pubblica.

Le disposizioni sul *project financing*, in effetti, appaiono calibrate sull'ipotesi normale di un unico aspirante promotore alla realizzazione di un intervento (T.A.R. Campania-Napoli, I, 29.1.2004, n. 914): ne fa fede la stessa rubrica dell'art. 37 *ter*, significativamente intitolata, al singolare, "*valutazione della proposta*".

In tale ipotesi, ovviamente, non si pongono quei problemi di tutela della *par condicio* dei concorrenti propri di ogni procedura ad evidenza pubblica.

Sebbene l'attivita' di valutazione della proposta e di scelta del promotore non sia rigidamente procedimentalizzata ad immagine e somiglianza delle procedure di gara ad evidenza pubblica, nondimeno - come convenuto dalla stessa amministrazione resistente (cfr. p. 3 della memoria 26.2.2005) - essa

e' retta dai principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allorche' siano state presentate piu' proposte relative al medesimo intervento e se ne debba pertanto operare una valutazione comparativa, assume rilevanza la disposizione dell'art. 12 della legge generale sul procedimento amministrativo, a mente del quale *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*.

La norma, come e' noto, e' espressione di un principio generale, posto a garanzia del corretto esercizio della discrezionalita' amministrativa.

Non vi e' dubbio, d'altra parte, che alla posizione del promotore la legge ricollegghi una serie di vantaggi, di carattere propriamente economico: essa prevede infatti come normale l'ipotesi che la concessione di costruzione e gestione di un'opera suscettibile di gestione economica sia conferita al promotore (Consiglio di Stato, V, 25.1.2005, n. 142).

Egli risultera' senz'altro aggiudicatario della concessione qualora adegui la propria proposta a quella giudicata piu' conveniente dall'amministrazione all'esito della procedura negoziata di cui all'art. 37 *quater* L. 109/1994 e, in caso diverso, beneficera' comunque della cospicua erogazione di cui all'art. 37 *quater* comma quarto L. 109/1994.

Appaiono allora pienamente condivisibili le conclusioni cui, nell'ambito di una fattispecie analoga a quella che ci occupa, e' recentemente giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale *“non appare plausibile sostenere (come fanno le controparti del ricorrente) che la fase di scelta del promotore – pur con le sue peculiarita’ – non debba rispondere ai canoni procedurali che connotano le vere e proprie gare per la scelta del contraente in materia di opere e servizi pubblici: depongono in tal senso sia il chiaro ed esplicito nesso di presupposizione funzionale che lega la proposta del promotore dichiarata di pubblico interesse e l’indicazione dell’oggetto della successiva gara per l’affidamento della concessione per la realizzazione dell’opera per cui si e’ fatto ricorso alle risorse finanziarie del promotore, nonche’ la stessa previsione normativa di un esame anche comparativo delle proposte presentate [...] Da tutto quanto detto discende che, pur se l’art. 37 ter legge n. 109/1994 non proceduralizza l’attivita’ di valutazione dell’amministrazione con espresso riferimento alle procedure di gara, tuttavia la necessita’ che tale valutazione si svolga all’insegna dei criteri di par condicio e di trasparenza (richiesti per il corretto svolgimento delle vere e proprie procedure di gara) appare intrinseca alla stessa natura para-concorsuale emergente nella scelta del promotore, quale attivita’ volta a realizzare l’interesse pubblico alle migliori condizioni possibili per l’amministrazione aggiudicatrice. D’altra parte la necessita’ che l’esame delle proposte fosse preceduto dalla predeterminazione di delineati criteri per la valutazione dei vari profili rilevanti (ai fini della dichiarazione di rispondenza del progetto all’interesse pubblico) e che i vari profili fossero valutati con assegnazione di pesi e/o punteggi, nella sostanza si risolve in*

*una adeguata forma di garanzia del corretto esercizio di quella 'ampia discrezionalità' nella scelta SIOR [trattasi dell'amministrazione aggiudicatrice, n.d.r.] cui fanno riferimento le controparti del ricorrente; corretto esercizio che rimarrebbe privo di riscontri ove non si facesse riferimento per analogia a criteri e modalità di valutazione che, anche se non tipizzati dal legislatore espressamente con riguardo all'istituto della scelta del promotore, tuttavia costituiscono lo strumento procedurale più adatto, da un lato, per l'imparzialità delle scelte tra più proposte e, dall'altro, per la realizzazione dell'interesse pubblico con la maggiore approssimazione possibile al miglior livello" (T.A.R. Toscana, II, 2.8.2004, n. 2860).*

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società ricorrente con il secondo motivo di ricorso, l'attività di valutazione comparativa delle sette proposte presentate, sfociata nella impugnata deliberazione n. 103 del 10.5.2004, non è stata preceduta dalla doverosa predeterminazione dei criteri per la valutazione dei vari profili rilevanti e dalla assegnazione di pesi e punteggi a tali profili.

Infatti, il principio secondo il quale la determinazione dei criteri di valutazione deve necessariamente precedere l'apertura delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini dell'aggiudicazione deve trovare applicazione anche rispetto alle procedure di *project financing*, in quanto, pur avendo la fase di valutazione del progetto, che precede la gara per l'affidamento, una connotazione informale, che la differenzia profondamente dalle procedure di evidenza pubblica, deve necessariamente aversi il rispetto dei principi di correttezza che debbono sempre

caratterizzare l'attività delle pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia-Palermo, II, 30.6.2004, n. 1358).

A ben vedere anche la sentenza del T.A.R. Puglia-Bari, I, 9.9.2004, n. 3877, citata dalla difesa di parte resistente a sostegno delle proprie tesi, non può dirsi espressione di un diverso orientamento, posto che, in quella fattispecie (conclusasi con il rigetto del ricorso), la commissione tecnica incaricata di valutare le proposte aveva assegnato un punteggio a ciascun parametro valutativo enunciato nell'art. 37 *ter*, scomponendo a sua volta ciascun parametro in sottovoci.

Nessuna rilevanza può poi assumere, al riguardo, la deliberazione di giunta comunale 31.12.2003, n. 265 (doc. 2 di parte ricorrente), con la quale l'amministrazione ha inteso definire le modalità di valutazione delle proposte pervenute ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge 109/1994.

Innanzitutto, a dispetto della sua intitolazione, la deliberazione in questione non contiene affatto la determinazione dei criteri di valutazione delle proposte, ma si limita a demandare il compito alla giunta comunale, incaricando gli uffici tecnici di procedere alla stesura di griglie di confronto o quadri sinottici *“al fine di consentire una più facile valutazione comparativa delle proposte”*.

Senonché, dagli atti della procedura non risultano griglie di confronto, mentre i quadri sinottici allegati alla deliberazione di giunta comunale 10.5.2004 n. 103 sono palesemente inadeguati allo scopo, giacché hanno un carattere meramente ricognitivo delle caratteristiche di ciascuna proposta e, soprattutto, sono stati elaborati *ex post*, cioè successivamente all'esame delle proposte ed alle audizioni con i proponenti.

A cio' si aggiunga che la deliberazione n. 265/2003, seppure adottata nella seduta del 31.12.2003 e dichiarata immediatamente esecutiva, e' stata pubblicata all'albo pretorio soltanto in data 7.6.2004, successivamente alla scelta del soggetto promotore (operata con la deliberazione di giunta comunale 10.5.2004, n. 103).

Pertanto, anche qualora dovesse ritenersi, contro ogni evidenza, che essa contenga la necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione comparativa delle proposte, la stessa non risulta comunque utilmente - *id est*, prima dell'attivita' di valutazione sfociata nella deliberazione 10.5.2004, n. 103 - pubblicata all'albo pretorio ex art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il principio di pubblicita' che regge l'attivita' amministrativa ex art. 1 L. 241/1990 richiede infatti che i criteri di massima che debbono presiedere ad una valutazione comparativa siano non soltanto adottati, bensì anche pubblicati nelle forme dovute prima dello svolgimento delle operazioni di valutazione, come impone anche la lettera dell'art. 12 L. 241/1990.

Non si vede, del resto, come i soggetti incaricati dell'esecuzione della deliberazione n. 265/2003 e gli stessi partecipanti alla procedura potessero avere contezza del suo contenuto, in mancanza della rituale pubblicazione ex art. 124 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

In conclusione, il secondo mezzo di gravame e' fondato ed il ricorso dev'essere accolto, con l'assorbimento di tutti gli altri motivi.

Dev'essere invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni, posto che da un lato il rinnovo della procedura in virtu' dell'effetto conformativo della presente pronuncia soddisfa l'interesse fatto valere con il motivo di ricorso

ritenuto fondato, dall'altro la società ricorrente non ha dedotto né provato, come pure era suo onere, la sussistenza e l'ammontare dei lamentati danni.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il comune di Albissola Marina al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2005.

Mario            AROSIO            Presidente

Angelo           VITALI            Referendario, estensore.

Depositato in Segreteria il 04 APR. 2005  
Il Direttore di Segreteria  
(Dott.ssa C. Savino)